



Comune di Dueville
Provincia di Vicenza

Regolamento per la disciplina del
canone patrimoniale di occupazione
suolo pubblico e di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 04.02.2021
Variato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26.04.2021
Variato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30.11.2022

Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni -----	4
---	----------

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale -----	4
--	----------

Articolo 3 – Funzionario Responsabile -----	5
--	----------

Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari -----	5
---	----------

Articolo 5 – Autorizzazioni -----	5
--	----------

Articolo 6 – Anticipata rimozione -----	5
--	----------

Articolo 7 – Divieti e limitazioni -----	6
---	----------

Articolo 8 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti -----	6
---	----------

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari -----	7
---	----------

Articolo 10 – Presupposto del canone -----	7
---	----------

Articolo 11 – Soggetto passivo -----	8
---	----------

Articolo 12 – Modalità di applicazione del canone -----	8
--	----------

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio -----	9
---	----------

Articolo 14 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone -----	9
---	----------

Articolo 15 – Dichiarazione -----	10
--	-----------

Articolo 16 – Pagamento del canone -----	11
---	-----------

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione -----	11
---	-----------

Articolo 18 – Accertamento -----	12
---	-----------

Articolo 19 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere -----	13
--	-----------

Articolo 20 – Mezzi pubblicitari vari -----	13
--	-----------

Articolo 21 – Riduzioni -----	13
--------------------------------------	-----------

Articolo 22 – Esenzioni -----	14
--------------------------------------	-----------

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 – Tipologia degli impianti delle affissioni -----	15
--	-----------

Articolo 24 – Servizio delle pubbliche affissioni -----	16
--	-----------

Articolo 25 – Impianti privati per affissioni dirette -----	16
--	-----------

Articolo 26 – Modalità delle pubbliche affissioni -----	16
--	-----------

Articolo 27 – Diritto sulle pubbliche affissioni -----	17
---	-----------

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo -----	17
--	-----------

Articolo 29 - Riduzione del diritto	18
--	-----------

Articolo 30 - Esenzione dal diritto	18
--	-----------

Articolo 31 - Pagamento del diritto	19
--	-----------

Articolo 32 - Norme di rinvio	19
--------------------------------------	-----------

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	
<i>Articolo 33 - Disposizioni generali</i>	19
<i>Articolo 34 - Funzionario responsabile</i>	20
<i>Articolo 35 - Tipologie di occupazioni</i>	20
<i>Articolo 36 - Occupazioni abusive</i>	20
<i>Articolo 37 - Domanda di occupazione</i>	21
<i>Articolo 38 - Obblighi del concessionario</i>	22
<i>Articolo 39 - Durata dell'occupazione</i>	23
<i>Articolo 40 - Titolarità della concessione o autorizzazione</i>	23
<i>Articolo 41 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione</i>	23
<i>Articolo 42 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione</i>	24
<i>Articolo 43 - Rinnovo della concessione o autorizzazione</i>	24
<i>Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	24
<i>Articolo 45 - Classificazione delle strade</i>	25
<i>Articolo 46 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni</i>	26
<i>Articolo 47 - Modalità di applicazione del canone</i>	26
<i>Articolo 47bis - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione</i>	28
<i>Articolo 48 - Soggetto passivo</i>	29
<i>Articolo 49 - Agevolazioni e Maggiorazioni</i>	29
<i>Articolo 50 - Esenzioni</i>	31
<i>Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti</i>	32
<i>Articolo 52 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee</i>	33
<i>Articolo 53 - Attività di controllo e riscossione coattiva</i>	33
<i>Articolo 54 - Rimborsi</i>	34
<i>Articolo 55 - Sanzioni</i>	34
<i>Articolo 56 - Attività di recupero</i>	35
CAPO V - CANONE MERCATALE	
<i>Articolo 57 - Disposizioni generali</i>	35
<i>Articolo 58 - Funzionario responsabile</i>	35
<i>Articolo 59 - Domanda di occupazione</i>	35
<i>Articolo 60 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i>	35
<i>Articolo 61 - Classificazione delle strade</i>	36
<i>Articolo 62 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni</i>	36
<i>Articolo 63 - Occupazioni abusive</i>	37
<i>Articolo 64 - Soggetto passivo</i>	38
<i>Articolo 65 - Riduzioni e maggiorazioni</i>	38
<i>Articolo 66 - Versamento del canone</i>	39
<i>Articolo 67 - Subentro, cessazione e rinnovo</i>	39
<i>Articolo 68 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone</i>	40
<i>Articolo 69 - Maggiorazioni ed indennità</i>	40
<i>Articolo 70 - Rimborsi</i>	40
<i>Articolo 71 - Attività di recupero</i>	41
<i>Articolo 72 - Entrata in vigore</i>	41

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Disposizioni comuni

- 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione, autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*
- 2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.*
- 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.*
- 4. Il canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale viene gestito tramite affidamento a gestore esterno iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/97.*

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2

Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli a uso pubblico o a uso privato.*
- 2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento; nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.*

Articolo 3

Funzionario Responsabile

1. All'affidatario esterno della gestione del canone di cui al presente Capo spetta l'attribuzione della responsabilità della gestione medesima.

Articolo 4

Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5

Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda all'ufficio competente del Comune.

3. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Articolo 6

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i

provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7

Divieti e limitazioni

- 1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi e orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti della piazza, strade e vie adiacenti alla casa di riposo e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli Istituti Scolastici.*
- 2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.*
- 3. La pubblicità fatta mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.*
- 4. Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita, motivata ordinanza del Sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.*

Articolo 8

Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

- 1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.*
- 2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.*
- 3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.*

Articolo 9

Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

- 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite*

dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10

Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11

Soggetto passivo

1. E' tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. E' altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12

Modalità di applicazione del canone

- 1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente*
- 2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.*
- 3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.*
- 4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.*
- 5. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.*
- 6. E' considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.*
- 7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.*

Articolo 13

Definizione di insegna d'esercizio

1. *Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.*
2. *Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente – opachi, luminosi o illuminati che siano – esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria,, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.*

Articolo 14

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. *Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.*
2. *La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:*
 - a) *classificazione delle strade,*
 - b) *superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;*
 - c) *durata della diffusione del messaggio pubblicitario;*
 - d) *valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;*
 - e) *valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.*

3. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge n. 160 del 2019, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI – ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 1E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

Articolo 15

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del

canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16

Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalla legge.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Qualora il canone sia di importo superiore a € 1.500,00, può essere corrisposto in rate quadrimestrali aventi scadenza il 30 aprile, il 30 agosto e il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Non si procede al rimborso o compensazione per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 18

Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al tasso legale vigente;

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

7. Il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione o potrà concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, nelle modalità previste dalla legge.

Articolo 19

Publicità effettuata con veicoli in genere

- 1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.*
- 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.*
- 3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.*

Articolo 20

Mezzi pubblicitari vari

- 1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera.*
- 2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.*
- 3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera.*
- 4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera.*

Articolo 21

Riduzioni

- 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:*
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 metri e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

l) le insegna di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23

Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 24

Servizio delle pubbliche affissioni

1. *Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Dueville costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.*

Articolo 25

Impianti privati per affissioni dirette

1. *La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.*

2. *La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.*

Articolo 26

Modalità delle pubbliche affissioni

1. *Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.*

2. *La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.*

3. *Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.*

4. *La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.*

5. *Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.*

6. *Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.*

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, pari a € 30,00 per ciascuna commissione.

Articolo 27

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

3. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richiede espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi scelti.

4. Il canone è maggiorato del 30% per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni di superficie superiore ad 1 mq.

Articolo 28

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai

responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 29

Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30

Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Dueville e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;*

- i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;*

- i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31

Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 32

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33

Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali e provinciali situati nell'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34

Funzionario Responsabile

1. All'affidatario esterno della gestione del canone di cui al presente Capo spetta l'attribuzione della responsabilità della gestione medesima.

Articolo 35

Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui all'art. 55, comma 2 del presente regolamento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni non aventi carattere di stabilità si considerano temporanee ed

effettuate a partire dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento di cui al comma 2, salvo nel caso in cui sia nota all'accertatore la data in cui è stata realizzata l'occupazione abusiva. In ogni caso, alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 37

Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.*
- 2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.*
- 3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.*
- 4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.*
- 5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:*
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;*
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;*
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;*
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;*
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;*
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.*
- 6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.*

7. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio/autorizzatorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare l'obbligo di:

- a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 39

Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 40

Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 38, comma 2.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 41

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti. Il concessionario comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine.

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c) la violazione alla norma di cui all'art. 38, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.

2. La decadenza di cui al comma 1) non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 42

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 43

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. *I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.*
2. *Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.*
3. *Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.*

Articolo 44

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. *La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.*
2. *La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:*
 - a) *classificazione delle strade;*
 - b) *entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;*
 - c) *durata dell'occupazione;*
 - d) *valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa,*
 - e) *valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.*
3. *Per le occupazioni su spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'articolo 45, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:*

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO

<i>PASSI CARRABILI</i>
<i>DEHOR – SEDIE E TAVOLI</i>
<i>ATTIVITA' EDILE</i>
<i>BANCHI AMBULANTI</i>
<i>SPETTACOLI VIAGGIANTI</i>
<i>MANIFESTAZIONI</i>
<i>FIERE</i>
<i>CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'</i>

Articolo 45

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione:

CATEGORIA I

<i>Piazza Monza</i>	<i>Capoluogo</i>
<i>Viale della Stazione</i>	<i>"</i>
<i>Via IV Novembre</i>	<i>"</i>
<i>Via Dante</i>	<i>"</i>
<i>Viale dei Martiri</i>	<i>"</i>
<i>Via Arnaldi</i>	<i>"</i>
<i>Via Rossi fino all'incr. Con Via Monte Ortigara</i>	<i>"</i>
<i>Via Garibaldi fino all'incr. Con viale dei Martiri</i>	<i>"</i>
<i>Via S.Fosca fino al Cimitero</i>	<i>"</i>
<i>Viale dello Sport</i>	<i>"</i>
<i>Via Roma</i>	<i>"</i>
<i>Piazza Redentore</i>	<i>Povolaro</i>
<i>Piazza Schondorf</i>	<i>"</i>
<i>Piazza San G.Bosco</i>	<i>"</i>
<i>Via Molinetto fino all'incr. Con Via della Fisca</i>	<i>"</i>
<i>Piazza Pigafetta</i>	<i>Passo di Riva</i>
<i>Via De Gasperi fino all'incr. di Via Po</i>	<i>"</i>
<i>Piazza San Pio X</i>	<i>Vivaro</i>

CATEGORIA II

si dà atto che tutti gli altri spazi ed aree, ivi non menzionati, rientrano della 2^a categoria.

2. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenenti a categorie diverse sono soggette al canone relativo alla categoria superiore.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

Articolo 46

Criteria di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.

Articolo 47

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovanti oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

5. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri, per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

7. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.
11. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base al numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto all'ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
12. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori a € 12,00.

Articolo 47 bis

Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato – occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni oppure l'installazione di un unico apparato su infrastruttura comunale;
 - b) l'installazione con posizionamento di un unico apparato – occupazione “multipla”, con modalità co-siting e/o sharing per singolo gestore di servizi di telecomunicazioni, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni. Rientra in tale fattispecie anche l'installazione di un unico apparato relativo ai ponti radio ad uso commerciale.
3. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.
4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso;
 - c) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblico servizio (illuminazione pubblica, videosorveglianza ecc.) a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda su infrastrutture dei soggetti richiedenti;
 - d) a naturale scadenza della concessione o in caso di applicazione del diritto di recesso, è fatto obbligo al concessionario il completo ripristino dell'area.
5. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 48

Soggetto passivo

1. *Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.*
2. *Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.*

Articolo 49

Agevolazioni e Maggiorazioni

1. *Le tariffe del canone sono ridotte:*
 - a) *per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 75 per cento;*
 - b) *per le occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dalle imprese edili, dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dai titolari delle autorizzazioni per occupazioni ai fini di effettuare manifestazioni politiche, culturali o sportive;*
 - c) *per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 80 per cento;*
 - d) *per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi con sedie e tavolini per effettuare servizio esterno di somministrazione, la tariffa ordinaria è ridotta del 65 per cento;*
 - e) *per le occupazioni permanenti realizzate con chioschi, edicole e simili, si applica una riduzione del 50 per cento;*
 - f) *per le occupazioni permanenti realizzate da pubblici esercizi, è prevista una maggiorazione del 20 per cento;*
 - g) *per le occupazioni temporanee realizzate per attività commerciali, comprese quelle del commercio ambulante, è prevista una riduzione del 40 per cento;*
 - h) *per le occupazioni temporanee realizzate dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50 per cento;*
 - i) *per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, si applica una riduzione del 50 per cento;*
 - j) *per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50 per cento;*

k) per le occupazioni temporanee di durata fino a 12 ore, si applica una riduzione del 40 per cento;

l) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni e fino a 12 ore di occupazione giornaliera, si applica una riduzione del 20 per cento;

m) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni e oltre le 12 ore di occupazione giornaliera, si applica una riduzione del 50 per cento.

n) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80 per cento.

2. Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo dal presente articolo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

Articolo 50

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni realizzate con specchi parabolici posizionati per garantire l'incolumità pubblica;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni relative a iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale da parte di associazioni politiche o sindacali, ad esclusione dello spazio occupato per attività di vendita o somministrazione;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il

ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;

i) le occupazioni effettuate durante manifestazioni a carattere culturale, sociale, religioso, sportivo, ricreativo e del tempo libero, per le quali l'Amministrazione, con provvedimento espresso, decida di concedere l'esenzione;

j) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;

k) le occupazioni realizzate con passi carrabili comprese quelle autorizzate con cartello;

l) le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia Stato, Regioni, Province, Comuni ed A.S.L., nonché da Enti Pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del DPR n. 917 del 1986 e ss. modificazioni;

m) le occupazioni con tende solari o simili fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;

n) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie;

o) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale e rastrelliere al servizio del cittadino;

p) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) e delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in aree a ciò destinate dal Comune;

q) le occupazioni per operazioni di trasloco;

r) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

s) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini;

t) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

u) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

v) le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 60 minuti;

w) le occupazioni effettuate da gruppi e associazioni spontanee per attività proprie per propaganda e raccolta fondi;

x) le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

y) le occupazioni effettuate dalle infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora eroghino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Articolo 51

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.*
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.*
- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile.*
- 4. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalla legge.*
- 5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00.*
- 6. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.*

Articolo 52

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.*
- 2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovesse essere superiore ad € 1.500,00 è consentita la possibilità di pagare in due rate di uguale importo da versare prima dell'inizio dell'occupazione e al termine dell'occupazione stessa.*
- 3. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.*

Articolo 53

Attività di controllo e riscossione coattiva

1. *L'Amministrazione comunale provvede, in caso di parziale o omesso versamento, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce il canone dovuto, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine stabilito, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.*
2. *L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019*
3. *Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.*

Articolo 54

Rimborsi

1. *L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.*
2. *Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.*
3. *Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.*

Articolo 55

Sanzioni

1. *Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.*
2. *Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;*
3. *Per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma precedente, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;*
4. *Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 54 del presente regolamento.

6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

Articolo 56

Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni ed interessi non supera € 12,00.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 57

Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 58

Funzionario Responsabile

1. All'affidatario esterno della gestione del canone di cui al presente Capo spetta l'attribuzione della responsabilità della gestione medesima.

Articolo 59

Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del commercio su aree pubbliche su posteggio al mercato settimanale e su posteggi isolati, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 76 del 20.12.2011.

Articolo 60

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.

2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa,

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25 per cento della tariffa base.

5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 61

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, si considera valida la classificazione indicata all'articolo 45 del presente regolamento comunale, nonché di quanto indicato nei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Articolo 62

Criteria di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con delibera della Giunta comunale, con riferimento alla zona del territorio

comunale di cui all'articolo 45 del presente regolamento comunale, in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale di cui all'articolo 45 del presente regolamento comunale, in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato all'articolo 45 del presente regolamento comunale.

Articolo 63

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 64

Soggetto passivo

- 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.*
- 2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.*

Articolo 65

Riduzioni e maggiorazioni

- 1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.*
- 2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.*
- 3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35 per cento.*
- 4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35 per cento.*
- 5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posti fissi (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 12,00.*
- 6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 40% prevista dall'articolo 50 lettera g) del presente regolamento comunale.*
- 7. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0775 al metro quadrato per giorno.*

Articolo 66

Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 350,00, è consentito il versamento in rate quadrimestrali di pari importo scadenti il 30 aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 67

Subentro, cessazione e rinnovo

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale e, pertanto, non è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 76 del 20.12.2011, il subentrante è solidamente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone.

Articolo 68

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

- 1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.*
- 2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.*
- 3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.*
- 4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.*

Articolo 69

Maggiorazioni ed indennità

- 1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019.*
- 2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto all'articolo 69 del presente regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.*
- 3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione /concessione.*

Articolo 70

Rimborsi

- 1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.*
- 2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.*

3. *Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.*

Articolo 71

Attività di recupero

1. *Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso canone, sanzioni e interessi non supera l'importo di € 12,00.*

Articolo 72

Entrata in vigore

1. *Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.*